

Rep. n. 1/2020



CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI SAN FRATELLO E LA PARROCCHIA LOCALE

Addi sedici del mese di luglio dell'anno duemilaventi

Presso la sede Municipale del Comune di San Fratello

TRA

Il dott. Salvatore Sidoti Pinto, nato a san Fratello, il 14/02/1953, in qualità di Sindaco del Comune di San Fratello, con sede in via Serpi, snc,

E

L'Arciprete Don Salvatore Di Piazza, nato a San Fratello, il 25/02/1945 e residente a San Fratello, in p.zza Convento, in qualità di rappresentante legale della Parrocchia Maria Santissima Assunta;

Premesso

- Che con il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 ed i successivi DPCM del 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 il Governo ha adottato misure urgenti e relative disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- Che dette misure, ad oggi applicate e valide sull'intero territorio nazionale, sono state integrate da ordinanze e disposizioni regionali e comunali;
- Che, nello specifico, di fronte all'emergenza l'Amministrazione ha attivato ogni forma di intervento al fine di venire incontro ai propri cittadini in stato di bisogno, giusta Delibera di G. M. n. 58/2020;
- Che per attuare specifiche attività di carattere socio assistenziale l'Amministrazione si avvarrà della collaborazione della Caritas Parrocchiale di San Fratello, la quale ha assicurato massima disponibilità, al fine di aiutare le famiglie in difficoltà;

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1)

Il COMUNE DI SAN FRATELLO, affida alla Parrocchia di San Fratello la realizzazione di interventi a favore di famiglie in condizioni di disagio socio- economico.

Art. 2)

La PARROCCHIA di San Fratello dovrà assicurare i seguenti interventi a favore delle famiglie riconosciute in condizioni di disagio:

- a) fornitura di beni alimentari e/o di prima necessità;
- b) acquisto di farmaci;
- c) pagamento delle utenze domestiche.

Art. 3)

Il responsabile della Parrocchia si impegna a far rispettare agli operatori il divieto di diffondere notizie relative ai soggetti assistiti nel rispetto del diritto alla riservatezza e della dignità delle persone.

Art. 4)

La Parrocchia si impegna a consegnare i prodotti nel rispetto delle vigenti normative sanitarie.

Art. 5)

Il Comune si impegna ad erogare alla Parrocchia di San Fratello il contributo di euro 2.500,00, (duemilacinquecentoeuro) mediante versamento sul BANCO POSTA, intestato a Di PIAZZA SALVATORE al fine di garantire la realizzazione degli interventi specificati all'art. 2 della presente convenzione;

Art. 6)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e per la durata di un anno, eventualmente prorogabile qualora si continuerà con lo stato di emergenza.

Art. 7)

Il rappresentante legale della Parrocchia si impegna a partecipare ad incontri con l'Amministrazione al fine di monitorare gli interventi realizzati e/o da realizzare ed a rendicontare la somma affidata.

Art. 8)

La presente convenzione si intende risolta di diritto nel caso di mancato rispetto della stessa, in tal caso si provvederà al recupero delle somme erogate e non utilizzate.

Art. 9)

Le eventuali modifiche ed integrazioni alla presente scrittura vanno apportate per iscritto e sottoscritte dai firmatari di questa.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SAN FRATELLO

IL SINDACO NOT. SALVATORE SIBOTI RIVTO

PER LA PARROCCHIA DI SAN FRATELLO

Arciprete Don Salvatore Di Piazza

Salvatore Di Piazza

